

ALLEGATO B: Requisiti oggettivi e soggettivi

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola e le società di cui si avvalgono per lo svolgimento delle attività istruttorie a norma dell'art. 43 della L.R. n. 1/2011 devono possedere i seguenti requisiti di cui al D.M. 27/03/2008:

- Stipula di una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 5, comma 1, del sopracitato D.M., per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti ed indiretti eventualmente provocati nell'esercizio della propria attività agli utenti e/o alle pubbliche amministrazioni, con un massimale di rischio coperto pari ad € 1.000.000,00 (un milione). Tale polizza dovrà contenere le stesse indicazioni in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 27/03/2008;
- Carta dei servizi, che i CAA e le società di cui si avvalgono sono tenuti a presentare all'utente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 27/03/2008, aggiornata sulla base delle attività e dei servizi offerti ai sensi e per gli effetti della presente delibera;
- Presenza sul territorio regionale con la funzionalità di almeno una sede per provincia;
Gli uffici abilitati ai sensi del D.M. 27/03/2008 per lo svolgimento delle attività di cui alla presente delibera devono garantire l'accesso al pubblico almeno per 24 ore settimanali;
- Dotazione di esperti presso le sedi abilitate con professionalità coerente allo svolgimento delle attività di cui alla presente Delibera. Tale staff potrà essere impiegato anche in più sedi operative della stessa provincia, ma con riferimento esclusivo ad un solo CAA.
- Possesso di casella di posta elettronica certificata.



Official stamp of the Secretary of the Board (Segretario della Giunta) and a handwritten signature in black ink over it.